



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco TIRELLI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente - Relatore
Dott. Alberto GIUSTI	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente
Dott.ssa Anna CRISCUOLO	Componente

DECISIONE

Ritenuto che:

l'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello di Firenze ha deliberato, in data 30 gennaio 2018, e confermato il giorno successivo, l'eliminazione dalle elezioni del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 della lista denominata "DEMOCRAZIA CRISTIANA", presentata dal sig. Roberto Paolucci, sia perché priva di sottoscrizioni, senza possedere i requisiti per il relativo esonero, sia perché incompleta delle candidature necessarie nella Regione Toscana;

contro tale decisione il sig. Paolucci ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 533 del 1993.

Considerato che:

il ricorrente, premesso di rappresentare la Democrazia cristiana storica, costituita nel 1943 e mai sciolta, sempre presente nel Parlamento repubblicano fino alla legislatura che ha avuto inizio con le elezioni del 1992, osserva che essa può certamente considerarsi presente in Parlamento in data anteriore al 15 aprile 2017, "limite a quo che segna il termine entro il quale trova applicazione l'esenzione dall'obbligo di raccogliere le firme dei sottoscrittori per la presentazione delle liste dei candidati", ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge n. 52 del 2015, come modificato dall'art. 6 della legge n. 165 del 2017;

la norma, ad avviso del ricorrente, non segna la data a decorrere dalla quale il partito debba essere presente in Parlamento, poiché, diversamente dall'art. 18-bis, comma 2, primo periodo, del d.P.R. n. 361 del 1957, omette il riferimento all'inizio della legislatura; né può essere interpretata nel senso che la presenza in Parlamento debba insistere alla data del 15 aprile 2017, perché in tal caso "altre formazioni politiche, che allo scopo di ottenere l'esenzione dall'obbligo delle sottoscrizioni hanno aderito ad un gruppo parlamentare dopo tale data, facendone mutare la denominazione, non potrebbero beneficiare di tale esenzione";

deduce, infine, il ricorrente l'irrilevanza della incompletezza delle candidature;

il ricorso è infondato;

l'art. 18-bis, comma 2, primo periodo, del d.P.R. n. 361 del 1957 prevede che «nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le

Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi»;

l'art. 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, , come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, dispone che «per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 aprile 2017»;

il riferimento alla data del 15 aprile 2017, introdotto dall'art. 6 della legge n. 165 del 2017, norma di carattere transitorio, derogatoria della generale previsione di cui al citato art. 18-bis, non può che essere inteso in senso restrittivo e cioè in quello di esonerare dalla raccolta delle sottoscrizioni i partiti o gruppi politici presenti in Parlamento alla data medesima, non valendo l'esonero per quei partiti che fossero stati presenti soltanto in passato;



il ricorso, assorbita ogni altra questione, va, pertanto, rigettato.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso. Si comunichi.

Roma, lì 2 febbraio 2018.

I componenti


Alberto Ciampi

Giuseppe Arrese


Il Presidente



depositato in Segreteria

oggi 02 FEB 2018

ora 18,20

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra